



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Settore proponente: SINDACO

ORDINANZA N. 198 DEL 25/09/2025

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO DI CLUSTER DI CASI UMANI DI INFEZIONE DA VIRUS WEST NILE

IL SINDACO

PREMESSO che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell'Azienda ULSS n.3 Serenissima, con nota del 24/09/2025 trasmessa per le vie brevi a mezzo mail e acquisita al prot. comunale n. 31221/2025 ha segnalato al Settore lavori Pubblici e Ambiente il manifestarsi di un cluster di casi di West Nile trasmessa dalla zanzara comune (*Culex pipiens*), in più residenti del Comune di Spinea;

VISTE le indicazioni impartite nelle “*Linee di indirizzo per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi nella Regione Veneto – anno 2025*” che dispongono l’effettuazione di interventi larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio, con possibilità di ampliare detto raggio d’azione in base alla situazione ambientale verificata da personale incaricato della vigilanza;

RILEVATO che nel territorio di questo Comune è presente la zanzara comune (*Culex pipiens*) vettore competente per la trasmissione di questo agente virale;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda ULSS relativi alla sorveglianza e al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi;

RILEVATO che l’area di intervento, individuata dall’Azienda ULSS n.3 Serenissima, comprende la zona prossimale ad un tratto di via Rossignago per un raggio di 200 m; in particolare sono interessate le seguenti vie:

- Via Rossignago da angolo Via Aristide Gabelli fino a civico n. 114/A e traverse interne;
- Via Aristide Gabelli;
- Via Sibia Aleramo;

RITENUTO necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

RITENUTO opportuno provvedere altresì ad un'adeguata diffusione del presente provvedimento mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*” e, in particolare, l’art. 13 (recante le “Attribuzioni dei comuni”) e l’art. 32 (“Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria”), comma 3;

VISTO il “*Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025*” recepito dalla Regione del Veneto con DGR 18 febbraio 2020, n. 207;



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

VISTA la *DGRV* n. 421 del 22 aprile 2025 recante “Linee di indirizzo per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione Veneto, anno 2025”;

VISTO il “*Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori – anno 2025*” dell’Azienda ULSS n. 3 Serenissima;

VISTI l’art. 50, comma 5 e l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte ovvero di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche entro la zona sopra indicata, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell’Azienda ULSS n.3 Serenissima e comunque seguendo le “Indicazioni specifiche previste per il controllo del vettore di emergenza”:

- di permettere e agevolare l’accesso degli operatori della ditta Rentokil Initial Italia SpA per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area privata previsti per il giorno 26/09/2025 a partire dalle ore 08:30 fino a conclusione delle operazioni;
- di attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a formarsi nuovamente;
- di rispettare rigorosamente le seguenti avvertenze:
 - evitare l'abbandono negli spazi aperti pubblici e privati (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
 - evitare, nei luoghi sottoposti a controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea, nonché di provvedere allo svuotamento dell’acqua eventualmente contenuta nei contenitori e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d’acqua a seguito di pioggia; diversamente, di procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l’immissione dell’acqua nei tombini;
 - tenere i cortili e le aree aperte di proprietà privata libere da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, nonché di provvedere al taglio periodico dell’erba onde impedire l’annidamento di adulti di zanzara;
 - trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida reperibili presso consorzi agrari, home garden, ecc...;
 - svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
 - affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;

AVVERTE

- ai sensi dell’art. 3, co. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, che contro il presente provvedimento definitivo è ammesso ricorso straordinario davanti al Capo dello Stato da presentarsi entro il termine di 120 giorni ovvero, in alternativa, ricorso giurisdizionale davanti al TAR Veneto da presentarsi entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza dell’ordinanza;
- che, ai sensi dell’art. 7 bis, co. 1 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”, l’inottemperanza agli obblighi imposti dalla presente ordinanza è



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salve eventuali sanzioni stabilite da norme speciali;

- che il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente arch. Daniele Levorato;

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata nell'Albo pretorio e nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
- che all'esecuzione, al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente ordinanza sia notificata ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza:
 - Unione dei comuni del Miranese - Comando di Polizia Locale;
- che la presente ordinanza sia trasmessa per conoscenza a:
 - Azienda ULSS n. 3 Serenissima – Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica;

IL SINDACO
Franco Bevilacqua